



Alla c.a. Referenti degli Ambiti Territoriali per la programmazione sociale

E, p.c. INPS - Direzione centrale Ammortizzatori sociali

Membri Comitato per la lotta alla povertà

Coordinamento tecnico Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

ANCI - Commissione welfare e politiche sociali

CDG: MA14 - 01

**Oggetto:** Domande di Reddito di Inclusione non accolte per sussistenza di attività lavorativa dipendente non dichiarata. Indirizzi operativi per la gestione delle domande di riesame.

Sono giunte a questa Direzione Generale alcune segnalazioni da parte dei Comuni e dei cittadini relative a domande di REI respinte poiché è stato rilevato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un componente del nucleo al momento della presentazione della domanda, a fronte di attestazione, nel quadro D della stessa, che "nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa".

Al riguardo è stata verificata, in collaborazione con i competenti uffici dell'INPS, la presenza di sporadiche situazioni in cui la reiezione per mancata dichiarazione di svolgimento di attività lavorativa è dovuta alla mancanza, nell'archivio UNILAV, della comunicazione obbligatoria di cessazione di precedente attività lavorativa, cessazione spesso risalente negli anni.

In tali casi ci è stato comunicato che le strutture territoriali dell'INPS, su segnalazione del membro del nucleo risultante occupato all'atto di presentazione della domanda, hanno provveduto a contattare il datore di lavoro interessato, sollecitandolo alla trasmissione della dichiarazione omessa o non correttamente esitata.

In talune circostanze, tuttavia, è stata rilevata l'impossibilità di provvedere a tale trasmissione tardiva, a causa della cessazione dell'attività da parte dell'azienda interessata, collegata talvolta anche a procedure concorsuali già concluse.

Al riguardo, al fine di salvaguardare il diritto alla prestazione, per i componenti del nucleo familiare

richiedente che avessero concluso il rapporto di lavoro con l'azienda cessata per fine attività o per procedura concorsuale, anche in assenza di comunicazione UNILAV, si rappresenta che l'INPS potrà valutare la effettiva conclusione del rapporto lavorativo attraverso la verifica della cessazione dell'attività dell'azienda interessata sulla base delle informazioni in possesso nei propri archivi - poiché la cessazione della stessa deve ritenersi elemento idoneo a far presumere la conclusione del rapporto di lavoro - oppure sulla base di congrua documentazione presentata dal cittadino, fatta salva, in ogni caso, l'originaria decorrenza della prestazione.

Si precisa, a tal fine, che le situazioni sopra descritte, saranno oggetto di riesame da parte dell'INPS, dopo il rilascio dell'apposita funzione informatica.

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra



*Siglato  
Il Dirigente  
Cristina Berliri*

NFV/TC